

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00693/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezioni Unite)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 693 del 2021, proposto da

Gabriella Cazzato, rappresentata e difesa dall'Avvocato Simona Manca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Istruzione e l'Ufficio Scolastico Regionale Puglia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio *ex lege* presso la sede di quest'ultima in Bari, via Melo n. 97;

nei confronti

Felice Mastrofilippo e Pasquale Scardigno, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

1) del decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale – Ufficio II - prot. n. 0010721 del 26.04.2021, con cui la docente Cazzato Gabriella è stata esclusa dalla

procedura straordinaria indetta con d.d. n. 510 del 23.04.2020, modificata ed integrata dal d.d. n. 783 dell'8.7.2020, per la classe di concorso A060 – Tecnologia nella scuola secondaria di I grado;

2) del decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Direzione Generale – Ufficio II - prot. n. 0012967 del 17.05.2021, con cui è stata approvata la graduatoria generale definitiva di merito del concorso indetto con dd.dd. nn. 510/2020 e 783/2020 per la classe di concorso A060 – Tecnologia nella scuola secondaria di I grado – per il reclutamento dei docenti per la regione Puglia, compilata secondo l'ordine del voto finale di merito riportato dai candidati in centesimi e tenuto conto delle preferenze, e della stessa graduatoria allegata al presente provvedimento, nella parte in cui non contempla il nominativo della ricorrente;

3) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale con quelli impugnati in via principale e diretta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell'Ufficio Scolastico Regionale Puglia;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore il Cons. Rita Tricarico nella camera di consiglio del giorno 28 luglio 2021 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del d.l. n. 28/2020, e dall'art. 25 del d.l. n. 137/2020 mediante la piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa, nessuno presente per le parti, come specificato nel verbale;

Rilevato che la ricorrente è stata esclusa dalla procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno, bandita con d.d. n. 510 del 23.04.2020, modificata ed integrata dal d.d. n. 783 dell'8.7.2020, alla quale aveva partecipato per la classe di concorso A060 – Tecnologia nella scuola secondaria di I grado, per aver erroneamente dichiarato nella domanda, tra gli altri, quale anno scolastico utile per integrare i requisiti, l'a.s. 2014-2015, non valido in quanto non prestato ininterrottamente dal 1° febbraio 2015 fino al termine delle operazioni di scrutinio finale;

Considerato:

che è acclarato che la stessa ha solo erroneamente indicato tale anno scolastico, avendo tuttavia maturato il requisito di servizio nell'anno scolastico 2015/2016, durante il quale ha prestato servizio presso il Liceo Scientifico "Da Vinci" di Maglie (LE);

che, pertanto, la sua esclusione è stata disposta, non già per assenza del requisito *de quo*, bensì per erronea sua indicazione in domanda;

che risulta evidente che si tratta di mero errore materiale, avendo la ricorrente errato nell'indicazione dell'a.s., peraltro ravvicinato (ha indicato l'a.s. 2014/2015 anziché 2015/2016), segnalandolo in sede di controdeduzioni a seguito di comunicazione di avvio del procedimento di esclusione e comunque anche ravvisabile dalla stessa Amministrazione, che ha direttamente accesso ai servizi prestati da ciascun docente anche non di ruolo;

Ritenuto conseguentemente di dover ammettere con riserva la ricorrente al prosieguo della selezione e all'eventuale reclutamento (ove risultante in posizione utile) all'esito della stessa;

Ritenuto che le spese della presente fase cautelari debbano, tuttavia, compensarsi integralmente tra le peculiarità della questione esaminata;

Ritenuto:

che inoltre, ai fini della decisione di merito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, c.p.a.,

sia necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti candidati alla procedura straordinaria *de qua* per la classe di concorso A060 – Tecnologia nella scuola secondaria di I grado;

che, in considerazione dell'elevato numero di controinteressati, debba autorizzarsi il ricorso ai pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a., e consentirsi l'effettuazione di tale adempimento mediante pubblicazione, nella sezione del sito internet dell'Ufficio scolastico regionale per la Puglia, della presente ordinanza e del ricorso, ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a.;

che detto adempimento debba eseguirsi entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa, eventualmente anche a mezzo PEC, della presente ordinanza;

che dell'avvenuta notifica nei modi suindicati debba essere depositata, a cura della ricorrente, attestazione nei successivi 15 giorni;

che debba fissarsi l'udienza pubblica del 15.12.2021 per la definizione del ricorso;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia:

- accoglie nei modi di cui in motivazione la domanda cautelare, proposta in via incidentale;
- dispone l'integrazione del contraddittorio nei modi di cui in motivazione;
- fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 15.12.2021;
- compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio da remoto del giorno del giorno 28 luglio 2021 con l'intervento dei Magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Rita Tricarico, Consigliere, Estensore

Alfredo Giuseppe Allegretta, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Rita Tricarico

IL PRESIDENTE

Angelo Scafuri

IL SEGRETARIO